

INPS - Messaggio 4 febbraio 2010, n. 3714



Da parte di alcune strutture periferiche sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'articolo 35 della legge n.14 del 2009 sulle pensioni ai superstiti in caso di cessazione della contitolarità.

In particolare è stato chiesto quale sia l'anno di riferimento del reddito da prendere in considerazione ai fini del diritto al trattamento minimo e ai fini della riduzione per incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 335 del 1995.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La Corte di Cassazione - Sezioni Unite - con sentenza n. 17888 del 2002 ha affermato che, in caso di perdita del diritto alla pensione di reversibilità da parte di uno dei contitolari, il trattamento spettante ai rimanenti contitolari riguarda una prestazione decorrente dal momento della cessazione della contitolarità, ancorché riliquidata ab origine secondo i criteri fissati dall'art.22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 (v. circolare n.159 del 6 ottobre 2003).

Pertanto, in caso di cessazione della contitolarità, il reddito da prendere in considerazione, sia ai fini del diritto al trattamento minimo che ai fini della riduzione per incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 335 del 1995, deve essere quello percepito nell'anno in corso, come previsto dal comma 9 dell'articolo 35 della legge n.14 del 2009 per le prestazioni di prima liquidazione (v. circolare n.62 del 22 aprile 2009).

Del resto, in caso di pensioni con più titolari, ai sensi del comma 11 bis dell'articolo 6 della legge n.638 del 1983, il diritto al trattamento minimo non è correlato al reddito, e la riduzione di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge n.335 non deve trovare applicazione se nel nucleo sono presenti figli minori, studenti o inabili

IL DIRETTORE CENTRALE